



COMUNE DI PONTEDERA
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento	4
Art. 2 - Presupposto d'imposta	4
Art. 3 - Oggetto d'imposta	4
Art. 4 - Abitazione principale – definizione	5
Art. 5 - Pertinenze dell'abitazione principale	5
Art. 6 -Soggetti passivi dell'imposta municipale propria	5
Art. 7- Base imponibile	5
Art. 8 - Fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili	7
Art. 9 - Aree edificabili	7
Art. 10 - Riduzioni per terreni agricoli	8
Art. 11 – Aliquote	8

TITOLO II- Le agevolazioni di imposta

Art. 12 – Esenzioni	9
Art. 13 - Riduzioni di aliquota e detrazioni di imposta	9
Art. 14 - Periodicità dell'imposta	10
Art. 15 – Versamenti	10
Art. 16 – Dichiarazione	11

Titolo III – Controlli

Art. 17 – Accertamento	12
Art. 18 - Riscossione coattiva	13
Art. 19 – Rimborsi	13
Art. 20 – Sanzioni	14
Art. 21 - Modalità di notificazione	14
Art. 22 – Contenzioso	14

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 23 - Funzionario responsabile	15
Art. 24 - Norme di rinvio	15
Art. 25 - Entrata in vigore	15

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pontedera dell'imposta municipale propria, istituita dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modifiche apportate nella relativa legge di conversione n° 214 del 22/12/2011 e secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 per quanto compatibili, nonché dal decreto legislativo 30/12/1992 , n° 504 (artt.1–15).
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dell'art. 13, comma 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, c. 6 del D.lgs. 23/2011, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale.
3. Soggetto attivo è il Comune di Pontedera e per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.
4. Si applicano per quanto non disciplinato dal presente Regolamento le disposizioni, per quanto compatibili, del vigente Regolamento per la disciplina delle Entrate tributarie ed indirizzi per l'applicazione delle sanzioni.

Art. 2 – Presupposto d'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso da parte dei soggetti passivi di cui all'art. 9 c. 1 del D.lgs 14/03/2011 n°23 di beni immobili siti nel comune di Pontedera a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura come definiti ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 30 dicembre 1992 n.504 quali fabbricati, terreni agricoli e incolti, le aree fabbricabili, quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
2. La banca dati dell'imposta municipale propria ha come presupposto la banca dati ICI comunale integrata dalle dichiarazioni IMU di cui al Decreto Ministeriale 30/12/2012.

Art. 3 – Oggetto d'imposta

1. Le fattispecie impositive sono quelle definite dall'art. 2 del D .Lgs. 504/1992 ovvero:
 - il fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; tra i fabbricati sono ricompresi quelli rurali adibiti ad abitazione principale e quelli strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
 - L'area fabbricabile: è quella utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune sia che risulti totalmente inedificata o parzialmente edificata ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del medesimo. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di

persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

-Il terreno agricolo: il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 4 – Abitazione principale– definizione

1. Per abitazione principale, ai sensi del D.L. n° 201 del 2011 art.13 c. 2, si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.

Art. 5 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risiede, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale, ad esclusione di quelle che risultano locate o produttrici di reddito.

3. Le pertinenze devono essere dichiarate con le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento pena decadenza dall'assimilazione all'abitazione principale.

4. Qualora la pertinenza non sia stata dichiarata tale in precedenza ai fini ICI o comunque ne siano state dichiarate più di una per tipologia come precisato al c.1 del presente articolo, il contribuente ha l'obbligo, a partire dall'anno di imposta 2012, pena decadenza dall'agevolazione, di produrre al Comune, apposita dichiarazione con gli estremi catastali della pertinenza, una per tipologia come precisato al c.1 del presente articolo, da presentarsi nei termini indicati al successivo art.16. L'obbligo dichiarativo rimane comunque anche in caso di variazione di utilizzo a carico delle pertinenze dichiarate tali nel tempo ai fini ICI.

Art. 6 – Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria ai sensi dell'art.9 c.1 del D.lgs. 14/03/2011 n°23 sono:

a) il proprietario di fabbricati, aree edificabili e i terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;

b) il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

d) il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, è il soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

e) L'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 7 – Base imponibile

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);

c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);

e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione), tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;

f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75 a partire dal 1 gennaio dell'anno 2014.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.lgs n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risultano dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di

ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 8 – Fabbricati di interesse storico e fabbricati inagibili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, documentazione fotografica, ecc.) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità come definiti al comma 2) del presente articolo.

La dichiarazione deve essere allegata all'obbligatoria dichiarazione ai fini IMU relativa all'anno in cui si è verificata la condizione di inagibilità o inabitabilità indicando il periodo in cui sussiste la predetta condizione, che comunque deve permanere per un tempo maggiore ai sei mesi.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che si trovano in condizioni di degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n.457 e quando per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno 6 (sei) mesi e/o nel caso che il fabbricato presenti lesioni tali da costituire pericolo per persone o cose.

Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale o provvedimento dell'Amministrazione comunale o di altre Amministrazioni pubbliche con le quali sia espressamente indicato che l'immobile risulta inagibile o inabitabile.

3. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi poiché con l'inizio di tali interventi si rientra nella fattispecie prevista dall'art. 5 comma 6 del D. lgs. 504/92 ossia la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area edificabile.

4. Non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti alle utenze (gas, luce acqua e fognature).

5. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante l'Ufficio Tecnico comunale e l'Azienda Sanitaria locale secondo le rispettive competenze.

Art. 9 – Aree edificabili

1. Sono soggette all'imposta Municipale Propria, fin dal 1 gennaio 2012, tutte le aree fabbricabili da edificare o parzialmente edificate come da Regolamento Urbanistico come definite nel presente regolamento.

2. Al fine di facilitare i contribuenti nella determinazione dei valori di riferimento delle aree fabbricabili, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del Dlgs. n.504, del 30 dicembre 1992, richiamato dall'art.13 comma 3 DI. 201/2011. Con deliberazione adottata ai sensi degli art.52 del D.Lgs. 446/1997, il comune può determinare

periodicamente e per zone omogenee valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio (valori indicativi non vincolanti né per il comune né per il contribuente) ai fini del versamento dell'imposta. E' altresì facoltà dell'ente di avvalersi degli innovativi servizi prestati in tal senso dall'Agenzia del Territorio.

3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori di riferimento non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

4. Il valore determinato con delibera comunale rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato ai fini IMU dal contribuente e nel caso di discordanze sarà possibile, prima di procedere all'emissione di accertamenti tributari, definire tale valore producendo perizie di stima e tutti gli elementi ritenuti utili al fine della definizione del valore venale congruo tramite anche l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art.32 e seguenti del vigente Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie.

5. Qualora il contribuente abbia dichiarato o versato rispetto ad un valore dell'area edificabile in suo possesso in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 2 del presente articolo, allo stesso non compete comunque alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

6. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 10 – Riduzioni per terreni agricoli

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n.99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Art. 11 – Aliquote

1. Le aliquote IMU sono stabilite in conformità a quanto previsto dalla legge e sono deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Le aliquote sono inoltre pubblicate con le modalità e i tempi stabiliti dal D.L. 201/2011 art.13, comma 13-bis. In caso di mancata approvazione entro predetto termine nonché di mancata pubblicazione nei termini di cui all'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011, le medesime sono confermate nella misura precedentemente deliberata.

TITOLO II – Le agevolazioni di imposta

Art. 12 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:

- a)** gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1) dell'art. 4 di cui al D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, destinate esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c)** i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d)** i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e)** i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f)** i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g)** i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h)** i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i)** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 13 – Riduzioni di aliquota e detrazioni di imposta

1. All'abitazione principale e alle relative pertinenze, come definiti all'art. 4 e 5 del presente regolamento ai sensi del comma 2 dell'art. 13 D.lgs 201/2011 l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota deliberata dal Comune e la detrazione di cui al comma 2 del presente articolo;

2. Per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applica l'aliquota deliberata dal Comune e si applicano le detrazioni, fino a concorrenza del suo ammontare, fino ad € 200,00; se

l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso.

3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata o comunque occupata da soggetti non facenti parte del nucleo familiare dell'anziano ricoverato e proprietario dell'immobile.

4. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

5. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

7. decorre dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e d uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

8. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per la loro applicazione. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protrate per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.

9. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi nei termini e modalità indicati all'art 16 del presente regolamento.

Art. 14 – Periodicità dell'imposta

1. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso, a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 15 – Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autoliquidazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria può essere effettuato al comune o allo Stato per la quota di rispettiva competenza in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la

seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.lgs. 241/97 e deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Il contribuente può comunque provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale In deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 3 mesi dalla data di emissione del decreto di trasferimento degli immobili.

5. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.

6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12, si precisa che tale importo minimo deve riferirsi all'imposta complessivamente dovuta e non agli importi delle singole rate, né alle quote dell'imposta riservate allo Stato e al comune, né tantomeno ai singoli immobili.

7. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con le somme da versare allo stesso titolo e per annualità diverse. In tutti i casi ogni eventuale compensazione deve essere autorizzata dall'Ufficio Comunale.

Art. 16 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi e deve essere presentata dichiarazione di variazione qualora si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati dai quali consegue un diverso ammontare dell'importo dovuto. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione quando quest'ultima determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una qualsiasi agevolazione o detrazione di imposta, la mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui al precedente comma, comporta la decadenza dall'agevolazione o riduzione. In particolare nel caso il comune disponga aliquote agevolate o ridotte per i seguenti casi:

a) abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall'art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli) con atto sottoscritto dalle parti nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza. L'aliquota ridotta si applica a condizione che sia il comodatario che il comodante non siano proprietari - anche in quota parte- di altre abitazioni in tutto il territorio nazionale (con esclusione, solo per il comodante, della propria abitazione principale e relative pertinenze). Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 17 del presente regolamento e di allegare atto di comodato sottoscritto dalle parti. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione;

b) Immobili non produttivi di reddito fondiario indicati ai comma 1) e 2 dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986 limitatamente ai fabbricati posseduti da imprese commerciali con numero di dipendenti inferiore a 15 e ai fabbricati che costituiscono beni strumentali per l'esercizio

di arti e professioni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore dell'immobile sempre con un numero di dipendenti inferiore a 15. Sono soggetti ad aliquota ordinaria (1,06%) gli immobili non produttivi di reddito fondiario dati in locazione o comodato o inutilizzati. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il soggetto passivo dell'imposta dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 16 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione in alternativa potrà essere prodotta autocertificazione ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R 445/2000. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'immobile;

c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 16 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione. Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione;

2-bis. Per l'applicazione dell'aliquota ridotta rispetto a quella di base per le abitazioni (immobili di cat. A con esclusione di A/10) locate con regolare contratto a soggetti che vi acquisiscono la residenza, il proprietario dell'immobile ha l'obbligo di dichiarare tale circostanza, con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 16 del presente regolamento e di allegare idonea documentazione. Qualora la dichiarazione non sia stata presentata ma ricorrano comunque i presupposti per l'applicazione dell'aliquota ridotta verrà applicata, per ciascun immobile locato e non dichiarato, la sanzione per omessa dichiarazione di cui all'art.22, comma 5 lett.b) del "Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie".

Con le stesse modalità il proprietario è tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale anche l'eventuale cambiamento d'uso dell'abitazione.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta per le abitazioni locate e loro pertinenze si prescinde dal requisito della residenza del locatario solo in presenza di abitazioni locate con regolare contratto ad Associazioni senza fine di lucro iscritte nel Registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Toscana aventi le caratteristiche dell'Agenzia sociale per la Casa secondo quanto previsto dalla normativa della regione toscana (n. 13 del 3 febbraio 2015).

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In conformità all'art. 2, comma 2, del presente regolamento le dichiarazioni o comunicazioni presentate negli anni precedenti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono ritenute valide, per quanto conformi e salvo quanto indicato all'art. 5, comma 4, del presente regolamento anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

5. Il modello di dichiarazione è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D. Lgs. 504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.

Titolo III – Controlli

Art. 17- Accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Al fine di ridurre il contenzioso si applica l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'art. 32 eseguenti del vigente Regolamento per la disciplina delle entrate tributarie e indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie adottato sulla determinazione delle sanzioni amministrative tributarie adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs 19 giugno 1997, n.218.
8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta anche per la parte di competenza erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
9. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti 13 di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 19 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, esclusivamente per la quota di competenza comunale, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12 per anno solare.
4. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto

pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

6. La liquidazione dei rimborsi dell'imposta di cui al c. 1 sarà predisposta solo nel caso in cui il contribuente risulti avere assolta l'imposta correttamente per gli anni che ancora non risultano prescritti. Nel caso infatti che ci siano in corso avvisi di accertamento sia notificati che in corso di notifica il contribuente deve regolarizzare prima la propria posizione.

Art. 20 – Sanzioni

1. La Giunta Comunale ed il funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione. La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo all'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

2. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del regolamento contenente "indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie" del vigente Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione Consiglio Comunale n°20 del 1/3/2005; e delle seguenti norme :

a) Decreti Legislativi n.° 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e Successive modifiche ed integrazioni.

3. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

4. L'omessa dichiarazione o denuncia è sanzionata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 504/92 e delle disposizioni di cui al comma 2, punto 5 dell'art. 22, capo II "Indirizzi per la determinazione delle sanzioni amministrative tributarie" del vigente Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 20 del 1/3/2005.

5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dalla normativa vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

6. La contestazione della violazione relativa all'omessa dichiarazione deve avvenire, a pena di decadenza entro i termini indicati dall'art.1 c. 161 della L. 27/12/2006 n° 296 .

Art. 21- Modalità di notificazione

1. Gli avvisi di accertamento e quelli contenenti sanzioni possono essere notificati a mezzo posta mediante raccomandata A/R oltre che tramite il Servizio dei Messaggi Comunali e tramite l'Ufficiale Giudiziario.

2. E' altresì ammessa la notificazione dei suindicati atti anche da parte dei dipendenti di ruolo dell'Ente, che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, in seguito ad apposito corso di formazione e qualificazione, relativamente al quale hanno superato il relativo esame di idoneità.

3. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 22 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le norme del D. Lgs. n. 546/1992 del Contenzioso

TITOLO IV – Disposizioni finali

Art. 23- Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modifiche apportate nella relativa legge di conversione n° 214 del 22/12/2011 e successive modifiche, da quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 per quanto compatibili, nonché dal decreto legislativo 30/12/1992, n° 504.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2015.

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 9/06/2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONI C.C. N. 31 DEL 28/07/2015
E N.12 DEL 28/02/2017